

Bruxelles, 16 dicembre 2020
(OR. en)

14127/20

EF 330
ECOFIN 1160
DELECT 174

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8810 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.12.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8810 final.

All.: C(2020) 8810 final

Bruxelles, 15.12.2020
C(2020) 8810 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹ (comunemente denominata "MiFID II") è entrata in applicazione il 3 gennaio 2018. La MiFID II mira a conseguire una maggiore trasparenza introducendo un regime di trasparenza post-negoziato per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale. L'articolo 58, paragrafo 1, della MiFID II prevede espressamente che le sedi di negoziazione pubblichino una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone in derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissione quando sia il numero di titolari di posizioni sia l'entità della posizione aperta in uno strumento specifico superano una soglia minima. La finalità di questa disposizione è garantire la trasparenza ai soggetti del mercato interessati.

La Commissione ha specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/565 le soglie minime applicabili. Tuttavia, dall'entrata in applicazione della MiFID II, le soglie relative all'entità delle posizioni aperte non sembrano aver pienamente raggiunto l'obiettivo di garantire la trasparenza del mercato ai soggetti interessati. La Commissione propone pertanto di modificare tali soglie.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione europea basa le sue risultanze e conclusioni sulla consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)².

Con l'entrata in applicazione della MiFID II e tenuto conto del numero di relazioni settimanali sulle posizioni pubblicate in base alle soglie applicabili, l'ESMA ha ritenuto che la soglia proposta nella sua consulenza tecnica iniziale per quanto riguarda l'entità delle posizioni aperte non sembra aver pienamente conseguito l'obiettivo di garantire la trasparenza del mercato ai soggetti interessati. L'ESMA ha ritenuto opportuno rivedere questo specifico aspetto della sua consulenza tecnica iniziale destinata alla Commissione europea.

La consulenza tecnica riveduta si basa su una consultazione pubblicata dall'ESMA il 5 novembre 2019. Il documento di consultazione proponeva di introdurre una soglia semplificata più bassa per l'entità di posizioni aperte che determina l'obbligo di pubblicare relazioni settimanali sulle posizioni e chiedeva il parere dei soggetti interessati sul numero minimo di titolari di posizioni. Il regolamento delegato è stato presentato per consultazione al gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 58, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di specificare le soglie di cui al paragrafo 1, secondo comma, di tale articolo³, tenuto conto del numero totale di posizioni aperte e della loro entità, nonché del numero totale di persone che detengono una posizione. Il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione dà attuazione alla delega di poteri conferita dalla direttiva 2014/65/UE specificando il numero totale di posizioni aperte e la loro entità, nonché il numero totale di persone che detengono

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

² ESMA70-156-2287

³ Articolo 58 della direttiva 2014/65/UE.

una posizione. In caso di superamento delle soglie, la sede di negoziazione è tenuta a rendere pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati su tale sede di negoziazione.

Per garantire ai soggetti interessati la trasparenza su una gamma più ampia di strumenti derivati su merci, la soglia minima sarà ridotta da una soglia relativa a una soglia di 10 000 lotti. La soglia minima di 10 000 lotti dovrebbe garantire che vi è un interesse in uno strumento derivato su merci sufficiente a giustificare la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni. La soglia sarà inoltre semplificata in quanto non dipenderà più dall'offerta consegnabile.

Al fine di ridurre i rischi di violazione della riservatezza nei confronti dei titolari di posizioni, per i contratti aventi meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, la relazione settimanale sulle posizioni pubblicata non conterrebbe alcuna informazione per tale categoria di persone.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE¹, in particolare l'articolo 58, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione² stabilisce, all'articolo 83, le soglie minime di cui all'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, al di sopra delle quali le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche le relazioni settimanali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
- (2) La soglia minima relativa all'entità di posizioni aperte dovrebbe essere modificata per garantire ai soggetti interessati trasparenza su una gamma più ampia di strumenti derivati su merci. È opportuno che la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni non dipenda più dall'entità delle posizioni aperte rispetto all'entità dell'offerta consegnabile, ma si basi invece su criteri più semplici, vale a dire l'entità delle posizioni aperte sullo strumento derivato su merci.
- (3) Per quanto riguarda la soglia relativa alle posizioni aperte, le relazioni settimanali sulle posizioni dovrebbero essere pubblicate quando il totale combinato delle posizioni aperte nei contratti a pronti e nei contratti negli altri mesi è pari o superiore a 10 000 lotti, in modo da garantire che vi è un interesse in uno strumento derivato su merci sufficiente a giustificare la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni.
- (4) Al fine di ridurre il rischio di violazione della riservatezza delle informazioni relative ai titolari di posizioni, per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, la relazione settimanale sulle posizioni pubblicata non dovrebbe contenere alcuna informazione per tale categoria di persone.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,

¹ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

² Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è così modificato:

a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10 000 lotti.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La lettera b) non si applica per le quote di emissione e i relativi strumenti derivati.";

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3) Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni in una determinata categoria di persone, le posizioni lunghe e corte aggregate e le relative modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte in tale categoria e il numero di titolari di posizioni in tale categoria non sono pubblicati."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.12.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN